




**CAPITOLATO TECNICO**  
**POLIZZA DI ASSICURAZIONE**  
**PER RESPONSABILITA' CIVILE DA**  
**CIRCOLAZIONE FERROVIARIA**

REDAZIONE	APPROVAZIONE
Michele Litterio 	Area Acquisti (Paolo Marino) 

Visto Direttore Generale



18.1.2018



# POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA' CIVILE DA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA

## CAPITOLATO TECNICO

## DEFINIZIONI GENERALI

Nel testo che segue si intendono:

SOCIETA'	l'impresa assicuratrice che presta la garanzia
CONTRAENTE:	la Società Unica Abruzzese di Trasporto - T.U.A. SpA - soggetto che stipula l'assicurazione;
ASSICURATO:	la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto di assicurazione;
APPALTATORE:	il soggetto al quale l'Assicurato cede l'esecuzione di lavori;
OPERATORI:	i soggetti che, pur non essendo in rapporto di dipendenza, siano incaricati od autorizzati dal Contraente a partecipare ad attività o lavori oggetto dell'assicurazione;
ASSICURAZIONE:	il contratto di assicurazione;
POLIZZA:	il documento che prova l'assicurazione;
PREMIO:	la somma dovuta dal Contraente alla Società;
SINISTRO:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
INDENNIZZO:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
PRESTATORI DI LAVORO:	i prestatori di lavoro subordinato assicurati ai sensi del D.P.R. n.1124/65. I soggetti INAIL come definiti dall'Ari 5 del DLgs 23/02/2000 n. 38 e s.m.i.. I prestatori di lavoro temporaneo come definiti dalla L. 24/06/1 997 n.196. e s.m.i.. I prestatori di lavoro come definiti dal D. Lgs. n.276/2003;
RETRIBUZIONI LORDE:	tutto ciò che i prestatori di lavoro ricevono, in denaro o in natura, a compenso dell'opera prestata, al lordo di ogni trattenuta, nonché le fatturazioni relative ai canoni di noleggio del lavoro interinale;
COSE:	sia gli oggetti materiali che gli animali e le piante;
COMUNICAZIONI:	per comunicazione alla Società si intendono tutte le comunicazioni e/o dichiarazioni in merito al contenuto del presente contratto e, per quanto da esso non regolato, in merito a quanto stabilito dalle norme di legge effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati telex, telegrammi, facsimile o altro mezzo documentabile Resta inteso che avrà valore la data di invio risultante dai documenti provanti l'avvenuta comunicazione.



# PARTE I

## CONDIZIONI NORMATIVE

### ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Tuttavia, l'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto all'indennizzo sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

### ART. 2 - ALTRE ASSICURAZIONI

L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare alla società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C..

### ART. 3 - LE MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### ART. 4 - VARIAZIONE DEL RISCHIO

L'Assicurato deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C., fermo, tuttavia, quanto previsto al 2° comma del precedente Art. 1.

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte.

### ART. 5 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto alla Società entro trenta giorni da quando ne ha avuto conoscenza, a parziale deroga dell'art. 1913 C.C.. L'inadempimento di tale obbligo può portare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C., unicamente nel caso in cui l'inadempimento sia dovuto al dolo dell'Assicurato.

Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, il Contraente o l'Assicurato devono denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta del competente Ispettorato del lavoro a norma della legge sugli infortuni.





#### **ART. 6 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO**

Dopo la denuncia di ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dalla definizione dei rapporti tra le Parti, la Compagnia ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 90 (novanta) giorni da comunicarsi con lettera raccomandata.

In ambedue i casi di recesso la Compagnia, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le tasse.

Non è ammesso il recesso della società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

#### **ART. 7 - DURATA DEL CONTRATTO**

Il presente contratto avrà la durata di anni uno con decorrenza dalle ore 24,00 del 30.04.2018.

Alla sua scadenza il contratto si intende automaticamente disdetto, senza obbligo di comunicazione fra le parti. Tuttavia è facoltà delle parti (Contraente e Società) rescindere il contratto al termine di ciascun anno assicurativo mediante preavviso scritto da inviare tramite raccomandata A.R. con almeno 90 gg. di anticipo rispetto a ciascuna ricorrenza annuale. Altresì la T.U.A. S.p.A. si riserva, a proprio insindacabile giudizio, previa comunicazione da inviare alla Compagnia con preavviso di almeno 30 giorni, la facoltà di prorogare il contratto, ferme tutte le condizioni, da un minimo di 60 giorni fino a 120 giorni, al fine di poter procedere all'espletamento di una nuova gara.

Nel caso in cui il Contraente dovesse optare per la succitata proroga, la stessa dovrà corrispondere alla Compagnia un supplemento di premio, calcolato applicando il medesimo tasso di premio adottato in polizza, a pro - rata giornaliero, dal giorno di effetto della proroga, alla scadenza prevista.

#### **ART. 8 - DETERMINAZIONE E PAGAMENTO DEL PREMIO**

Si conviene che la determinazione del premio sarà calcolata sulle retribuzioni lorde corrisposte dalla T.U.A. S.p.A., in via sia ordinaria che straordinaria, ai propri dipendenti.

Le retribuzioni lorde prese a base per la determinazione del premio, come attestate nel bilancio consuntivo dell'anno 2016, ammontano ad EURO 52.735.830//

Il Contraente è tenuto a pagare alle rispettive scadenze e per tutta la durata contrattuale il premio comprensivo di accessori e relative imposte di assicurazione. La prima rata di premio verrà versata, in deroga a quanto previsto dall'art. 1901 del C.C., entro 30 gg. dalla data di decorrenza del contratto, pertanto:

a) nel caso in cui il Contraente provveda al pagamento dei premi entro tale termine, la garanzia decorrerà dalle ore 24:00 dalla data di effetto del contratto;


b) nel caso in cui il Contraente non provveda al pagamento del premio entro tale termine, la garanzia decorrerà dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio.

Per le rate successive alla prima, compreso l'eventuale periodo di proroga di 120 giorni, è definito un periodo di mora di 60 giorni dalla scadenza. In assenza di pagamento allo spirare di tale termine la garanzia si riterrà sospesa e sarà ripresa alle ore 24.00 del giorno di pagamento, ferme le scadenze contrattuali previste dalla vigente copertura.

#### **ART. 9 - REGOLAZIONE DEL PREMIO**

Il premio, convenuto in base ad elementi di rischio variabili, viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto all'articolo "Determinazione e pagamento del premio" della presente polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minore durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo.

Le retribuzioni lorde prese in considerazione ai fini del presente articolo saranno quelle relative all'anno solare precedente la scadenza assicurativa di riferimento.



A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine del periodo assicurativo annuo, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati ad essa necessari ai fini della regolazione del premio.

Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società.

Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24,00 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Qualora, all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo. La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari (quali il libro paga prescritto dall'art. 20 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).

#### **ART. 10 - FORO COMPETENTE**

Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede l'Assicurato,

#### **ART. 11 - ONERI FISCALI**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato,

#### **ART. 12 - COASSICURAZIONE E DELEGA**

Nel caso in cui la Compagnia aggiudicataria non assumesse in proprio l'intero rischio, la stessa assumerà il ruolo di Delegataria.

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società, le stesse, in deroga a quanto disposto all'art. 1911 del Codice Civile, assumono la responsabilità solidale nei confronti del Contraente/Assicurato, pertanto:

1. ciascuna di esse è tenuta alla prestazione secondo criteri di responsabilità solidale;
2. tutte le comunicazioni inerenti al contratto devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Compagnia Delegataria;
3. ogni comunicazione s'intende data o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici.

A deroga di quanto sopra previsto, la disdetta o il recesso di una delle Compagnie partecipanti al rischio saranno valide soltanto se comunicate al Contraente/Assicurato

#### **ART. 13 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO**

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle Condizioni tutte di polizza.

Resta inteso che in tutti i casi dubbi, l'interpretazione del contratto sarà quella più favorevole al Contraente/Assicurato, nel rispetto dello spirito in base al quale lo stesso acquisisce il diritto di essere tenuto indenne di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati in relazione alle attività dichiarate nella presente polizza.



#### **ART. 14 - VALIDITÀ ESCLUSIVA DELLE NORME DATTILOSCRITTE**

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.


La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

#### **ART. 15 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

#### **ART. 16 - TRATTAMENTO DEI DATI**

Ai sensi della Legge 196/03, le parti consentono il trattamento dei dati personali inerenti alla presente polizza, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a vertical line that loops around itself and ends in a small hook.




## PARTE II

### DESCRIZIONE DEL RISCHIO

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato in relazione alle attività connesse al trasporto ferroviario, alla condotta di materiale rotabile di proprietà della contraente e/o di terzi per trasporto merci e/o per trasporto passeggeri.

La T.U.A. S.p.A. qualora non gestisca in proprio tali attività, servizi e competenze, potrà avvalersi di ditte appaltatrici o appositamente delegate; in tal senso la garanzia vale per la responsabilità civile che possa ricadere sull'Assicurato, a qualunque titolo, per fatti da queste commessi nell'esecuzione delle attività ad esse demandate.

**Nel rispetto di quanto previsto dal PIR 2018 si precisa che è possibile sottoscrivere e produrre singolarmente una polizza assicurativa (di 1° rischio) per importo corrispondente ad un massimale almeno pari a 50 Mln e relativi sottolimiti.**





## **PARTE III**

### **CONDIZIONI DI GARANZIA**

La presente polizza opera in applicazione dell'Art.2.3.2.3. del Prospetto Informativo – Rete Ferroviaria Italiana, edizione 2017 aggiornato con disposizione dell'AD del 11 dicembre 2015.riportato integralmente alle pagine 3, 4 e 5 del presente Capitolato.-

La Società risponde pertanto delle relative somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale interessi e spese) per danni corporali e materiali involontariamente causati a terzi per morte per lesioni personali e per danneggiamenti a cose.-

#### **ART.1 - ESTENSIONE TERRITORIALE**

L'estensione territoriale è limitata al territorio della Repubblica Italiana della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino..

#### **ART.2 – PERSONE NON CONSIDERATE TERZI**

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione RCT:

- a) le Società che rispetto all'Assicurato siano configurabili come controllanti, controllate, o collegate ai sensi dell'Art.2359 del Codice Civile.-
- b) le persone che essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, i subappaltatori ed i loro dipendenti nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.-
- c) quando l'assicurato non sia una persona fisica , il legale rappresentante , il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e loro parenti o affini conviventi.-

A parziale deroga di quanto disposto alla lettera b) che precede, sono peraltro da considerarsi terzi i dipendenti del Gruppo Ferrovie dello Stato, nonché altri appaltatori del Gruppo Ferrovie dello Stato e relativi dipendenti, che eseguono prestazioni in ambito ferroviario, la Società rinuncia espressamente al diritto di rivalsa nei confronti di tali soggetti.-

#### **ART.3 – DANNI ESCLUSI DALLA GARANZIA R.C.T.**

L'Assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- 1) per i quali sia obbligatoria l'assicurazione ai sensi della Legge 24.12.1969, n.990 e successive modifiche integrazioni e regolamenti di esecuzione;
- 2) da furto;
- 3) derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare , macchine acceleratrici) ovvero da produzione detenzione ed uso di sostanze radioattive;



- 4) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
- 5) da inquinamento di qualsiasi natura e da qualsiasi causa determinato, da interruzione impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua alterazioni od impoverimento di falde acquifere di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo che sia suscettibile di sfruttamento;
- 6) causati da mezzi meccanici e macchine operatrici semoventi che siano condotti od azionati da persone di età inferiore a 18 anni, o comunque non siano in possesso dei requisiti psico-fisici necessari per l'abilitazione a norma delle disposizioni in vigore;
- 7) derivanti da mancato errato inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto apparecchiature componente elettronica firmware software hardware in ordine alla gestione delle date (c.d. Rischio 2000);
- 8) derivanti dalla presenza detenzione impiego estrazione lavorazione di amianto o prodotti contenenti amianto;
- 9) derivanti dall'emissione di onde e campi elettromagnetici;
- 10) di cui l'assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis, e 1786 C.C.;
- 11) alle cose trasportate su mezzi di trasporto sia in fase di carico e scarico, sia durante la sosta nell'ambito di esecuzione di dette operazioni; nonché quelle che l'assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle in ogni caso trasportate rimorchiate o sollevate;
- 12) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di dette operazioni;
- 13) dei quali l'assicurato debba rispondere per responsabilità volontariamente assunte e non direttamente derivatigli dalla legge;

#### **ART.4 – GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI**

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale sia civile che penale a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale;

#### **ART.5 – DELIMITAZIONI DI GARANZIA**

##### INTERRUZIONI O SOSPENSIONI DI ATTIVITA'

Relativamente ai danni derivanti da interruzione totale o parziale di attività industriali commerciali artigianali agricole o di servizi purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini della presente polizza che abbia cagionato morte lesioni personali o danneggiamento a cose, la garanzia è prestata con il limite di risarcimento per sinistro così come dettato dal PIR al paragrafo ad esso relativo.-



#### **ART.6 – PRECISAZIONI DI GARANZIA**

A titolo esemplificativo e non limitativo, si precisa inoltre che l'assicurazione comprende espressamente :


- la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'impiego di persone non dipendenti utilizzate nello svolgimento dell'attività;
- la responsabilità civile personale e diretta dei dipendenti dell'Assicurato per danni corporali e materiali involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso nello svolgimento delle loro mansioni;
- la responsabilità civile derivante all'assicurato dall'utilizzo e/o dalla circolazione dei mezzi di trasporto non a motore di mezzi bivalenti strada/rotaia, mezzi semoventi e comunque tutti i mezzi di soccorso e/o manutenzione , quando utilizzati all'interno della rete ferroviaria;

#### **ART.7 – DANNI DA INQUINAMENTO ACCIDENTALE**

Si conviene tra le parti che l'assicurazione prestata con la presente polizza comprende i danni materiali e corporali cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento accidentale; la garanzia è prestata con il limite di risarcimento per ogni sinistro con un minimo non indennizzabile di Euro 2.500,00 e un massimo non indennizzabile di Euro 25.000,00.

#### **ART.8 – FRANCHIGIA DI POLIZZA – RC DA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA**

Fermo l'impegno della Società a periziare gestire e liquidare tutti i sinistri cagionati a terzi di cui alla presente polizza si conviene che resterà a carico della Contraente una franchigia fissa di Euro 5.000,00 per ciascun sinistro..





## Allegato 1: Estratto dal PIR 2019

### Capitolo 2: Condizioni di accesso all'infrastruttura

#### 2.3.2.3 Assicurazioni (aggiornamento dicembre 2017)

Ai fini dell'esecuzione del Contratto con riferimento alle coperture assicurative GI dichiara di avere in corso le seguenti coperture e si impegna a mantenere l'efficacia delle stesse o di altre equivalenti per tutto il periodo di vigenza del contratto di utilizzo dell'infrastruttura:

- **Responsabilità Civile verso terzi**, a garanzia di tutte le attività svolte dal GI e per i correlati danni eventualmente sofferti dalle IF, dai loro clienti e da terzi: massimale di **300/Mln di Euro** per sinistro e per anno.
- **Responsabilità Vettoriale**, da attivare solo qualora venga effettuato in proprio servizio di trasporto merci, anche su tratte limitate, per conto di IF (tradotte) e/o nella sua qualità di vettore marittimo: massimale superiore a 10 / Mln di Euro per sinistro e per anno.

IF si obbliga a stipulare a propria cura e spese, e si impegna a mantenerle operanti, con le caratteristiche minime indicate, per tutto il periodo di validità del contratto di utilizzo dell'infrastruttura, le sotto indicate polizze assicurative:

- Responsabilità Civile verso Terzi, a garanzia dei danni sofferti dal GI, dalle altre IF, dai rispettivi clienti e dai terzi: massimale per singola IF di 100 Mln di Euro per sinistro e per anno.

Sottolimiti ammessi:


- danni indiretti € 10 Mln;
- danni a terzi da incendio € 2 Mln;
- inquinamento accidentale € 2,5Mln. Per le IF il cui certificato di sicurezza consente il trasporto di merci pericolose, esplosivi e/o comunque sostanze chimiche il sottolimito non potrà essere inferiore a € 7,5 Mln.

I requisiti (rating) delle Compagnie assicuratrici sono pubblicati sul sito di RFI alla sezione "Servizi e mercato".

Detta polizza dovrà essere idonea alla copertura dei rischi connessi a tutte le tipologie di trasporto oggetto del certificato di sicurezza posseduto dall'IF, indipendentemente dalla merce effettivamente trasportata, nonché per tutte le attività svolte dall'IF stessa sull'infrastruttura ferroviaria nazionale e negli impianti di GI.

La polizza dovrà:

1. prevedere l'impegno da parte della Compagnia Assicuratrice, di comunicare al GI, a mezzo lettera raccomandata AR ogni e qualsiasi circostanza che possa inficiare la validità delle garanzie, in particolare il mancato pagamento del premio e/o il mancato rinnovo della scadenza;
2. laddove IF abbia già in essere una o più coperture assicurative per un massimale adeguato ai requisiti minimi di cui a presente articolo, invece della polizza assicurativa completa, si potrà accettare una appendice/dichiarazione della Compagnia che dichiari:
  - la copertura è operativa anche per le attività di cui al presente contratto;





- siamo a conoscenza del presente articolo;
- le condizioni di polizza rispettano completamente le clausole previste in PIR.

Va inoltre allegato alla dichiarazione l'elenco delle esclusioni e dei sottolimiti previsti in polizza; tali documenti devono essere controfirmati dall'IF;

3. essere in lingua italiana, eventuali polizze o altra documentazione emesse in una lingua diversa dovranno essere interamente tradotte a cura della Compagnia stessa o dovranno riportare un visto di corrispondenza/accettazione da parte della Compagnia emittente se tradotte da altri soggetti. In ogni caso di contestazione/contenzioso fa fede il testo in italiano;
4. fare riferimento anche agli accordi e convenzioni internazionali (es. CIV, RIV, AIM, Regolamento CE n. 1371/2007) e alle condizioni di accesso al servizio offerto con tenute nel presente Capitolo 2; va previsto l'obbligo del contraente di aggiornare l'assicuratore sulle eventuali variazioni della normativa internazionale/convenzioni; la mancata/inesatta comunicazione da parte del contraente non dovrà comportare decadenza del diritto al risarcimento del danneggiato;
5. in caso di esaurimento di almeno il 60% del massimale generale, in corso di validità della polizza, se ne dovrà prevedere il reintegro entro 5 giorni solari dalla richiesta della Compagnia;
6. prevedere una estensione territoriale pari almeno a tutto il territorio italiano, per le IF il cui certificato di sicurezza prevede la possibilità di accesso a stazioni di collegamento reti, la validità della polizza dovrà essere estesa anche alle tratte di linea gestite da GI in territorio estero fino alle predette stazioni;
7. prevedere l'espressa rinuncia della Compagnia al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 cod.civ. verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, fatto salvo il caso di dolo;
8. prevedere che la Compagnia si impegni, anche a monte dell'accertamento delle responsabilità, ad attivare le proprie polizze a semplice presentazione della richiesta di risarcimento dei danneggiati (anche se avanzata direttamente nei confronti dell'assicurata), fermo restando che il contratto di assicurazione non ha natura di contratto autonomo di garanzia.

Viene fatta salva l'azione di regresso nei confronti della società responsabile.

Ai fini della copertura assicurativa RCT l'IF ha facoltà:

- di sottoscrivere e produrre singolarmente una polizza assicurativa per l'intero importo del massimale richiesto (100 Mln)

o, alternativamente:

- di ripartire su più "livelli" (layer) la quota prevista per il massimale richiesto (100 Mln), con la possibilità di ripartire proporzionalmente tra le polizze la quota prevista per i sottolimiti ammessi. L'IF può presentare anche una o più polizze collettive, sottoscritte con altre IF.

